



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 29
codice misura	11 - Agricoltura biologica
codice sottomisura	11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
codice tipo intervento	11.1.1 - <i>Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica</i>
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



c857ca86



1 Descrizione generale

1.1 Descrizione misura/intervento

Nel contesto delle pratiche rispettose dell'ambiente, la produzione biologica vegetale preserva e potenzia la fertilità del suolo. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante, che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo", anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

1.2 Obiettivi

La sottomisura 11.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

2 Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n.1420 del 26/02/2015.
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

Il requisito di agricoltore in attività dovrà essere mantenuto per l'intero periodo d'impegno di cui all'articolo 3.4.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono presentare la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione per la produzione con metodo biologico ai sensi del Regolamento n. (UE) 2018/848, per tutta la SAU dell'UTE considerata, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del Regolamento (UE) 1395/2013(PSR 2014-2020).

Non sono ammessi all'aiuto i produttori che avviano la conversione al metodo biologico per una parte della SAU dell'UTE.

Inoltre, non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

I richiedenti devono disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 3 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

Qualora ciò non sia documentato il richiedente si impegna a fornire dimostrazione mediante adeguato rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione mediante il fascicolo aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova SOI derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o non impegnati in fase di domanda iniziale, a tal proposito si considerino i limiti ed impegni previsti al paragrafo 3.3.

3 Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi previsti

La conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (UE) 2018/848.



c857ca86



3.2 Condizione di ammissibilità degli interventi

- Nella domanda di sostegno iniziale del periodo di impegno, l'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico per tutta la SAU dell'UTE.
- Il limite minimo di SAU sottoposta all'impegno è 1 ha.
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha. Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais. L'operatore zootecnico biologico deve condurre un allevamento bovino o ovicaprino o equino identificato da un codice rilasciato dall'ASL della Regione Veneto.
- Le superfici dell'UTE localizzate al di fuori del territorio regionale non sono ammissibili.
- È vietato l'uso diretto di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.
- Non sono ammessi orti/frutteti/vigneti familiari.
- Non sono ammessi vigneti non iscritti allo schedario viticolo.
- Le colture in serra sono ammissibili solo se coltivate in serre fisse.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Impegni generali

Il beneficiario deve mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto.

Impegni specifici:

Il beneficiario deve:

- I. sugli appezzamenti oggetto di impegno che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico, per i primi due anni del periodo di conversione, non immettere le produzioni sul mercato come "prodotto biologico", fatte salve le eventuali deroghe previste dal Regolamento (UE) 2018/848;
- II. mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- III. effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- IV. in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi degli articoli 9 e 24 del Regolamento (UE) 2018/848;
- V. usare esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;
- VI. mantenere la fertilità del suolo e prevenire le malattie mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 2, Decreto Ministeriale n. 6793 del 18/07/2018 e s.m.i.);
- VII. usare concimi ed ammendanti, di cui all'allegato II, Parte I, punto 1.9.3 del Regolamento (UE) 2018/848; il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.lgs. n. 75/2010 e s.m.i.;
- VIII. notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2018/848, nei termini temporali previsti dalla normativa di riferimento;
- IX. presentare il/i programma/i annuali di produzione vegetale al fine di comunicare le rotazioni.



c857ca86



3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di 3 anni dalla data di presentazione della domanda e scade il 31/12 del terzo anno solare.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria;
- rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

4 Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

L'importo triennale a bando è pari a 15.000.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è la seguente:

Colture	Pagamento al lordo del greening (euro/ha)
seminativi	462
orticole	947
vite	712
fruttiferi	894
prato stabile	410
pascolo	221
colture orticole in serra	909

Per quanto attiene l'applicazione del "Greening di base", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale segnalata nella tabella seguente per ciascuna tipologia culturale:

	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
colture orticole in serra	✓	✓	---

La componente greening del pagamento individuale va sottratta per le pertinenti tipologie culturali secondo gli importi di seguito esposti.



c857ca86



Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)	9	276	20	109

4.3 Limiti di intervento e spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misura 10) , sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 (misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con le seguenti linee di intervento:

- 10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
- 10.1.3 – Gestione attiva di Infrastrutture verdi
- 10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
- 10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

Non sono compatibili, inoltre, sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la presente linea di intervento con le misure/sottomisure agroambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno, nel caso in cui queste ultime risultino ancora vigenti.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico-ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ai fini del rispetto del principio di “no double funding”, si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 “Allevatori custodi” e 214-f “Biodiversità-Allevatori custodi” non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 “agricoltura biologica”.

4.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il Tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”, i criteri di priorità del tipo di intervento 11.1.1 “Tecniche Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, riguarderanno i seguenti principi di selezione:

- Localizzazione geografica

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 11.1 sono stabilite secondo i criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.



c857ca86



Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili

5.1 Principio di selezione: Localizzazione geografica

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico	30

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in caso di SOI $\geq 50\%$ presente nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (elenco approvato dal bando).

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006)	40
1.2.2 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in Bacino Scolante in laguna di Venezia delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in "Prossimità bacino Ca' Erizzo" delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021	18
1.2.3 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006	15
1.2.4 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)	10
1.2.5 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in presenza di SOI ≥ 1 ha in zone designate vulnerabili ai nitrati (ZVN). Nel caso in cui la SOI ricada in più aree ZVN, il punteggio viene attribuito in base alla prevalenza della SOI. Nel caso in cui parte della SOI ricada in aree in cui si sovrappongono due aree ZVN, quella SOI viene classificata come appartenente all'area ZVN con punteggio più favorevole.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 SOI ricadente in Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali Protette	30

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in presenza di SOI $\geq 50\%$ in aree rubricate nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree ZSC o ZPS.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.



c857ca86



6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali generali- elementi per l’applicazione delle misure a superficie e a capo” di cui all’allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento per la conferma dell’impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti dai provvedimenti regionali e dai manuali predisposti dall’AVEPA.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Sono considerati “impegni” gli obblighi e le condizioni che devono essere rispettate per la durata dell’intervento, da parte del beneficiario dell’aiuto, come descritti nel precedente paragrafo 3.3-Impegni a carico del beneficiario.

La verifica avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, per accertare la presenza di un fascicolo aziendale attivo con indicato, nel piano utilizzo riferito all’anno in corso, la presenza della notifica di produzione validata.

Su un campione di aziende il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda e la sua verbalizzazione. In sede di controllo potrà essere richiesta documentazione utile al fine degli accertamenti da effettuare.

9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014- 2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell’informativa di quest’ultima



c857ca86



consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente, Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>

11. ALLEGATI TECNICI

Non sono previsti allegati tecnici.



c857ca86

